

Codice A1820C

D.D. 13 aprile 2026, n. 661

**Rettifica per mero errore materiale della determina dirigenziale n. 340/A1820C/2026 del 27 febbraio 2026 "Rilascio della concessione demaniale ai sensi dell'Art. 10 del Decreto legislativo 25/11/2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" ed autorizzazione idrau**



**ATTO DD 661/A1820C/2026**

**DEL 13/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Rettifica per mero errore materiale della determina dirigenziale n. 340/A1820C/2026 del 27 febbraio 2026 “Rilascio della concessione demaniale ai sensi dell’Art. 10 del Decreto legislativo 25/11/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” ed autorizzazione idraulica N. 1485 per l’occupazione di 10 ettari dello specchio d’acqua denominato “OSTOLA” nei Comuni di Casapinta, Curino e Masserano in Provincia di Biella. – Richiedente INFRALAB Srl. Codice Pratica BIOC61”

Premesso che in data 27 febbraio 2026 è stata assunta dal Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli la Determina dirigenziale n. 340/A1820C/2026 recante “*Rilascio della concessione demaniale ai sensi dell’Art. 10 del Decreto legislativo 25/11/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” ed autorizzazione idraulica N. 1485 per l’occupazione di 10 ettari dello specchio d’acqua denominato “OSTOLA” nei Comuni di Casapinta, Curino e Masserano in Provincia di Biella. – Richiedente INFRALAB Srl. Codice Pratica BIOC61”*”.

Rilevato che per mero errore materiale nelle premesse della Determinazione sopra richiamata sono riportati i paragrafi:

- “*Preso atto inoltre che la documetazione trasmessa è comprensiva dell’accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione così come previsto al comma 2 dell’art. 10 del d.lgs 190/2024”*;
- “*Ai sensi del comma 3 dell’Art. 10 del d.lgs 190/2024 la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione unica che la Società INFRALAB dovrà presentare entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento”*”

Si ritiene necessario rettificare le seguenti premesse della determina dirigenziale n. 341/A1820C/2026 del 27 febbraio 2026 sostituendo:

1) la premessa *“Preso atto inoltre che la documentazione trasmessa è comprensiva dell'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione così come previsto al comma 2 dell'art. 10 del d.lgs 190/2024”*

con: *“Preso atto inoltre che la documentazione trasmessa è comprensiva della copia della richiesta di connessione alla rete elettrica così come previsto al comma 2 dell'art. 10 del d.lgs 190/2024”*

2) la premessa *“Ai sensi del comma 3 dell'Art. 10 del d.lgs 190/2024 la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica che la Società INFRALAB dovrà presentare entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento”*

con *“Ai sensi del comma 3 dell'Art. 10 del d.lgs 190/2024 la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica che la Società INFRALAB dovrà presentare entro il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento”*

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n.523/1904;
- Legge Regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";
- D.G.R n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- legge regionale 3 febbraio 2026, n.3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209-del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

*determina*

- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 340/A1820C/2026 del 27 febbraio 2026 come di seguito specificato:

1) sostituire la premessa *“Preso atto inoltre che la documetazione trasmessa è comprensiva dell'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione così come previsto al comma 2 dell'art. 10 del d.lgs 190/2024”*

con: *“Preso atto inoltre che la documetazione trasmessa è comprensiva della copia della richiesta di connessione alla rete elettrica così come previsto al comma 2 dell'art. 10 del d.lgs 190/2024”*

2) sostituire la premessa *“Ai sensi del comma 3 dell'Art. 10 del d.lgs 190/2024 la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica che la Società INFRALAB dovrà presentare entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento”*

con *“Ai sensi del comma 3 dell'Art. 10 del d.lgs 190/2024 la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica che la Società INFRALAB dovrà presentare entro il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento”*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Michele CRESSANO

Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli